



## **Codice Deontologico**

### **Principi generali**

1. Il codice deontologico di GTI è l'insieme dei principi, delle regole e delle consuetudini che ciascuno dei soci è tenuto ad osservare e ai quali deve ispirarsi nello svolgimento della sua professione di guida turistica.
2. La non osservanza dei principi, delle regole e delle consuetudini prescritti dal presente codice può configurare un abuso o una mancanza che danneggia la figura della guida turistica così com'è definita dallo Statuto.
3. Gli abusi, le mancanze o qualunque altro comportamento in contraddizione con quanto previsto dal presente codice saranno valutati dal Collegio dei Probiviri.
4. Il Collegio dei Probiviri dopo aver valutato le irregolarità nel comportamento dei soci è tenuto ad informarne il Consiglio Direttivo GTI, e poi ad attuare i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto.
5. I soci GTI nello svolgimento della propria professione devono rispettare i principi fondamentali della Costituzione e le leggi del nostro paese ed inoltre, in caso di svolgimento della propria professione nei paesi UE, rispettarne parimenti Costituzioni, normativa e regolamenti.
6. I rapporti professionali del socio GTI si basano sulla correttezza e sul rispetto della propria clientela, dei colleghi e di tutto il personale con cui si trova a lavorare.  
In particolare il lavoro della guida turistica socia di GTI deve essere improntato al massimo rispetto per la propria clientela (e per quella dei colleghi) ed alla tolleranza senza distinzione di religione, opinione politica, orientamento sessuale, appartenenza sociale, provenienza geografica, condizione mentale o fisica. Lo stesso rispetto è dovuto anche ai colleghi ed a tutto il personale coinvolto negli itinerari e nei percorsi di visita appartenente a siti, aree archeologiche, monumentali, musei, ecc.
7. I soci GTI sono tenuti a segnalare all'Associazione ogni occasione in cui sono incoraggiati a comportarsi in maniera non conforme al presente codice deontologico.

### **Articolo 1**

Il presente codice ha come oggetto l'esposizione dei diritti e dei doveri delle guide turistiche nell'esercizio della propria professione, anche se svolta in modo non esclusivo e non continuativo.

### **Articolo 2**

Le guide accompagnano singoli o gruppi in visita su tutto il territorio nazionale ad opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, centri storici, città d'arte, borghi, località paesaggistiche, complessi industriali, artigianali, ecc. illustrandone via via gli aspetti importanti sotto i diversi profili storico, artistici, geografici, monumentali, paesaggistici, naturali ed antropologici.

Propongono itinerari e tour tematici, promuovendo e valorizzando il territorio in cui hanno scelto di esercitare la propria professione.

Sono ambasciatori di cultura e veicolano messaggi di pace e fratellanza, favoriscono la comprensione della cultura di un territorio, la sua storia, gli usi, i costumi, le tradizioni... rendendo accessibili i contenuti esposti a pubblici diversi e differenziati per età, estrazione sociale, appartenenza linguistica, religiosa, ecc.

Non istigano alla violenza, al razzismo, ai comportamenti lesivi dei diritti umani. Educano al bello ed al buono favorendo la diffusione di conoscenze e contenuti di alto valore socio-culturale. Si uniformano ai principi contenuti nella Carta dei Diritti dell'Uomo e nella Convenzione Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e li rispettano. Conoscono, rispettano le Convenzioni Internazionali sulla protezione del patrimonio culturale mondiale.

### **Articolo 3**

L'attività di guida turistica è esercitata in forma libera. Il socio di G.T.I. può decidere in completa autonomia come svolgere la propria professione ed a quale clientela rivolgersi. Può avvalersi della collaborazione di altre figure professionali.

### **Articolo 4**

Nell'ambito della propria professione la guida turistica svolge le seguenti attività:

- conduce i visitatori italiani e stranieri alla scoperta di siti, monumenti, città, borghi, aree archeologiche, parchi naturali con evidenze monumentali illustrandone gli elementi caratteristici, descrivendone le peculiarità storiche, artistiche e culturali con capacità di adattamento alle aspettative, all'età e alla cultura dei gruppi che accompagna
- spiega nei musei, nelle mostre ed in altre strutture espositive;
- offre le sue prestazioni a gruppi di persone senza giudizio alcuno e senza distinzione di razza, religione, orientamento sessuale, pensiero politico, condizione fisica o mentale...
- collabora con gli Istituti Scolastici supportando gli insegnanti nelle iniziative didattiche e nello svolgimento dei programmi educativi;
- elabora e realizza percorsi didattici e tematici per un pubblico dagli interessi specifici sulla base delle proprie competenze e della propria specializzazione anche in lingua straniera;
- collabora, con i soggetti preposti o interessati, ad attività collegate alla promozione ed alla conoscenza del patrimonio culturale;
- collabora con i professionisti del settore dei beni culturali (storici dell'arte, archeologi, architetti, archivisti, bibliotecari, restauratori, antropologi...) e del settore dell'ambiente (guide ambientali, naturalisti, zoologi, botanici...).
- organizza incontri e partecipa ad iniziative strettamente collegate alla propria attività per illustrarla e promuoverla sul territorio, con i mezzi, i modi e nei luoghi ritenuti più opportuni;
- collabora con le amministrazioni periferiche dello Stato (Comune, Provincia, Regione) e con l'amministrazione centrale

### **Articolo 5**

La guida deve garantire sempre prestazioni professionali di buona qualità.

### **Articolo 6**

La guida ha il dovere di mantenersi costantemente aggiornata per quanto riguarda le materie di sua specifica competenza (storia, arte, archeologia, architettura, antropologia, geografia, teologia, lingue straniere, ecc.) e di provvedere alla propria formazione permanente anche ampliando le capacità di promozione e marketing. Inoltre, nel caso di clientela speciale (anziani, scuole, disabili, ecc.), deve curare tutti quegli aspetti (relazionali, educativi, contenutistici; ecc.) relativi al proprio pubblico di riferimento.

### **Articolo 7**

La guida deve esercitare la propria attività professionale in regola con le leggi che regolamentano sia la professione che il mondo del lavoro.

### **Articolo 8**

La guida in possesso di una abilitazione professionale rilasciata da una Regione o da una Provincia può svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche della UE ai sensi della legge Europea n° 97/2013.

### **Articolo 9**

La guida deve, per quanto è nelle sue possibilità, dimostrarsi collaborativa con i colleghi e segnalare, agli Enti preposti ed alla GTI, i casi in cui lo svolgimento di questa attività da parte di altri sia svolta in maniera impropria o illegale o non rispondente alla deontologia professionale.

### **Articolo 10**

La guida, per quanto possibile, deve adottare un comportamento improntato alla correttezza ed alla disponibilità nei riguardi di coloro che:

- sono preposti (Enti pubblici e/o privati) alla salvaguardia del patrimonio culturale ed ambientale e con la Protezione Civile;
- personale di custodia e vigilanza di siti, aree archeologiche, beni immobili, complessi ambientali
- deve avvertire, appena può, di situazioni di pericolo o di danno i soggetti preposti o interessati;
- deve dare le informazioni necessarie alla sicurezza di altre persone;
- deve contribuire al rispetto dell'ambiente e delle popolazioni.

### **Articolo 11**

La guida deve attenersi alle disposizioni del presente codice deontologico comunque e dovunque svolga la propria attività.

### **Articolo 12**

La guida è tenuta ad un aggiornamento professionale continuo e costante.

### **Articolo 13**

Il socio GTI non prende provvigioni da ristoranti, negozi, attività commerciali con i quali entra in contatto durante l'attività professionale. Può eventualmente suggerire ai clienti, solo se espressamente richiesto dagli stessi, negozi e attività commerciali o botteghe artigiane per soddisfare specifiche richieste oppure se il tour lo permette (tour come personal shopper, tour enogastronomici, ecc.).

Non chiede diritti di intermediazione ai colleghi in nessun caso (malattia, accavallamento di tour, gruppi particolarmente numerosi, ecc.).

Non favorisce il traffico illecito di opere d'arte.

Non fa concorrenza alle agenzie di viaggio organizzando in proprio proposte di pacchetti turistici.

### **Articolo 13**

La guida, con la diligenza dovuta, adotta tutte le precauzioni affinché i propri clienti non si trovino in situazioni di pericolo. Pur non potendo mai prevedere in modo totale i rischi, né garantire al proprio cliente la sicurezza assoluta deve comunque usare perizia e prudenza nella gestione degli itinerari proposti alla propria clientela. Non deve comunque mettere a disposizione il proprio veicolo personale o mettersi alla guida di un mezzo di trasporto collettivo a meno che non possieda i requisiti necessari per farlo (licenza NCC).

### **Articolo 14**

La guida dovrebbe conoscere le nozioni base del primo soccorso ed, in tutti i casi di necessità, essere capace di attivare tutte le procedure necessarie per chiamare al più presto il soccorso specializzato. In ogni caso non deve mettere in pericolo se stesso nel caso in cui rappresenti l'unico tramite con i soccorsi.

### **Articolo 15**

La guida deve intervenire in caso di necessità di aiuto o soccorso verso persone che non sta accompagnando solo a condizione di non compromettere la sicurezza dei propri accompagnati.

### **Articolo 20**

Costituisce motivo di sanzione disciplinare da parte dell'Associazione la violazione di uno o più doveri stabiliti dal presente Codice Deontologico.

### **Articolo 21**

La sanzione disciplinare è comminata in proporzione alla gravità della violazione e all'entità dei danni causati con il proprio comportamento.

### **Articolo 22**

Le sanzioni sono:

- a. l'avvertimento: è una diffida a non ricadere nella mancanza commessa;
- b. la censura: è una dichiarazione di biasimo scritta;
- c. la sospensione: è la temporanea sospensione dall'Associazione;
- d. l'espulsione: è la radiazione definitiva dall'Associazione senza alcuna possibilità di reintegro.

### **Articolo 23**

La sanzione disciplinare di cui ai punti a), b), c), d) dell'articolo 22, è pronunciata con decisione motivata dal Consiglio Direttivo GTI. Previa audizione dell'incolpato, secondo i termini e le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale. Per le sole sanzioni di cui ai punti a), b), c), e sussistendo modalità di urgenza, in via cautelativa, la stessa sanzione può essere comminata dal Presidente Nazionale con l'obbligo per quest'ultimo di sottoporre la sanzione comminata alla ratifica del primo Consiglio Direttivo utile.